N. 23.

Regolamento per l'applicazione delle vigenti disposizioni sui forensi.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente Regolamento approvato dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 4 Agosto 1927.

Art. 1.

(Statuto Libro III, Rubrica XLIII e Libro II Rubrica LXXIII - Codice Penale art.549 N.8 - Legge sulla immigrazione dei forensi 6 Agosto 1894 art.1 e 5 - Decreto Reggenziale 2 Giugno 1921 N.19 art.6 - Legge 14 Dicembre 1873 sullo Stato Civile art.10 - Legge 27 Marzo 1905 art.16 e 27 - Legge 8 Marzo 1927 N.5 art.1 N.3).

I forensi hanno obbligo di presentarsi (o direttamente o a mezzo di persona all'uopo incaricata) allo Ispettorato Politico, entro tre giorni dal loro ingresso in Repubblica, per dare contezza di sè, fare la dichiarazione di soggiorno ed ottenere il permesso.

Quelli che vengono a dare pubblici spettacoli, gli accattoni, i girovaghi, i rivenditori o commercianti ambulanti o temporanei (ad eccezione di quelli che si recano in fiera) debbono denunciarsi prima di iniziare le loro operazioni su questo territorio e quindi, occorrendo, anche subito dopo il loro ingresso e prima dei tre giorni.

Tutti i forensi, oltre quelle altre indicazioni di cui fossero richiesti, debbono dichiarare: a) le proprie generalità complete e, eventualmente, quelle della moglie e dei figli minorenni seco loro conviventi: b) la nazionalità e il luogo di provenienza: c) da quanto tempo si trovano in Repubblica: d) lo scopo della loro venuta: e) quanto tempo presumibilmente si tratterranno su questo territorio: f) il luogo ove hanno presa abitazione: g) se e quali beni immobili rustici od urbani posseggono a qualunque titolo su questo territorio: h) se e quali professioni, industrie o commercio esercitano in Repubblica in nome proprio o in società con altri o per conto altrui.

L'Ispettorato Politico - in conformità delle direttive impartite dalla Segretaria degli Esteri - rilascerà a detti forensi, ove nulla osti alle loro permanenza, il permesso di soggiorno per periodo con superiore all'anno ma rinnovabile alla scadenza.

Solo il Consiglio dei XII può autorizzare il forense ad assumere domicilio e residenza stabile o per tempo indeterminato in Repubblica. Il rescritto è soggetto a registrazione col fisso di L.200.

Art. 2.

(Statuto, Libro III Rubrica XLIII - Codice Penale art.549 N.8 - Legge 6 Agosto 1894 art. 1 e 5 - Decreto Reggenziale 2 Giugno 1921 art.5 - Statuto Libro III Rubrica XIII - Legge 14 Dicembre 1873 sullo Stato Civile art.2).

Gli albergatori, proprietari o utenti di casa che danno alloggio ad un forense, anche per una sola notte, devono far declinare le sue generalità e tenerle a disposizione dello Ispettorato Politico.

Qualora il soggiorno del forense superi i tre giorni l'albergatore, il proprietario o l'utente di casa deve farne denuncia all'Ispettorato Politico o, quanto meno, assicurarsi che il forense abbia ottenuto il permesso di soggiorno. In tale caso accanto alla generalità del forense dovrà annotarsi e il numero di ordine del permesso e il giorno in cui fu rilasciato.

Art. 3.

(Statuto, Libro III, Rubrica XXXIV e parere autentico 27 Giugno 1867 - Legge 18 Giugno 1866 art.19 - Legge 6 Agosto 1894 art.1 N 1., art.2 e 3 - Legge 14 Marzo 1918 N.11 sul registro art.5 - Legge 14 Marzo 1918 sulle successioni art.1).

Chiunque, cittadino o straniero, assume alle sue dipendenze per qualsiasi titolo persone forensi, è tenuto entro dieci giorni dalla assunzione, darne avviso allo Ispettorato Politico.

Chiunque, a qualsivoglia titolo, cede a forense la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani siti in Repubblica, è tenuto a darne avviso, nel detto termine di giorni dieci, allo Ispettorato Politico indicando per iscritto le generalità del forense e il contenuto sommario dell'atto o del contratto.

Non ostante le superiori disposizioni rimangono ferme le norme che vietano ai forensi: 1) di comperare o acquistare a qualsiasi titolo immobili senza la preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII e di pagare la cinquina: 2) di prendere a nolo, affitto o locazione case o vani abitabili se non esista la rendita di cui all'art.1 della Legge 6 Agosto del 1894. Continua pure a sussistere la nullità del contratto di vendita e di locazione comminata e dalle vigenti leggi per il caso di inosservanza delle norme ora indicate.

Art. 4.

(Legge 6 Agosto 1894 art.7 - Decreto Reggenziale 2 Giugno 1921 art.4 - Legge 11 Dicembre 1873 sullo Stato Civile art.12 - Legge 27 Marzo 1905 sullo Stato Civile art.17 e 18).

Sono considerati forensi tutti coloro che non sono cittadini effettivi Sammarinesi.

Vengono dispensati dall'obbligo della denuncia e da quello di ottenere il permesso di soggiorno i rappresentanti diplomatici e consolari degli stati esteri regolarmente accreditati su questo territorio e i rappresentanti della Repubblica all'estero.

Sono obbligati alla denuncia di cui allo art.1 ma sono dispensati dallo ottenere il permesso di soggiorno:

1) i famigliari dei rappresentanti esteri e dei rappresentanti della Repubblica:

2) gli impiegati alle dirette dipendenze del Governo e loro famigliari. In tale numero si comprendono gli appartenenti alle milizie uniformate della Repubblica:

3) i pensionati del Governo e loro famigliari:

4) i cittadini onorari e loro famigliari:

5) gli esteri congiunti ed affini entro il terzo grado a cittadini Sammarinesi presso i quali si recano a soggiornare per tempo non superiore ai trenta giorni:

6) i componenti gli istituti di educazione, di istruzione, di ricovero e di cura pei quali l'obbligo della denuncia spetta a chi presiede o dirige detti istituti:

7) gli studenti esteri regolarmente inscritti nelle pubbliche scuole Sammarinesi.

Le esenzioni dall'obbligo della denuncia e dall'obbligo di ottenere il permesso di soggiorno cessano tre giorni dopo quello in cui è cessato il titolo per il quale la esenzione è accordata.

Gli obblighi indicati negli art.1, 2 e 3 si applicano in tutta la loro estensione ai coloni e ai domestici esteri anche se assunti da cittadini Sammarinesi, nonchè alle comunità religiose i capi delle quali dovranno provvedere alla denunzia di cui agli art. 1 e 2.

Art. 5.

(Legge 2 Dicembre 1875 sullo Stato Civile art.8, 10, 11 - 27 Marzo 1905 sullo Stato Civile art. 10, 20, 21, 27 - Decreto Reggenziale 2 Giugno 1921 art.4 - Legge 14 Marzo 1918 N.2 sul bollo art.25, B. N.6 - Legge 27 Aprile 1911 art.1).

L'Ispettorato Politico è incaricato, sotto la sorveglianza della Segreteria degli Esteri, di tenere costantemente aggiornato l'elenco dei forestieri presenti su questo territorio.

L'Ispettorato comunicherà all'Ufficio di Stato Civile e di Anagrafe il movimenti dei forensi, i quali rimangono così liberati dall'obbligo della denuncia a detto ufficio.

Le denuncie di cui al presente regolamento saranno fatte o direttamente allo Ispettorato Politico o alle singole stazioni della forza pubblica che dovranno inviarne immediato avviso a detto Ispettorato.

Il permesso di soggiorno sarà rilasciato, su apposito modulo, con l'applicazione di marche da bollo per L.5 se il soggiorno è inferiore ai tre mesi, per L.10 se superiore ai tre ma non superiore ai sei mesi, per L.20 se superiore ai sei mesi o per un anno.

Il permesso rilasciato al capo famiglia vale per il coniuge al capo famiglia vale per il coniuge e per i figli minorenni. Questi entro i tre mesi dal raggiungimento della maggiore età, debbono chiedere ed ottenere permesso di soggiorno ad essi intestato.

Il forense maggiore degli anni 16 ma minore degli anni 21 che venga a soggiornare in questa Repubblica non accompagnato dallo esercente la patria potestà rimane soggetto direttamente all'obbligo nella denuncia. Per i minori degli anni 16 dovrà provvedere la persona presso la quale esso minore si trova.

Art. 6.

(Legge 6 Agosto 1894 art.5 e regolamento annesso di ordine interno - Decreto 2 Giugno 1921 N.19 art.4 - Legge 27 Marzo 1905 sullo Stato Civile e Anagrafe art.28 - Codice Penale art.159, 160, 161).

In ogni tempo il forense, sebbene munito di regolare permesso di soggiorno, può essere: 1) invitato a presentarsi alla autorità di polizia per dare schiarimenti sul di lui conto: 2) sottoposto, per motivi di ordine pubblico, alla revoca del permesso di soggiorno: 3) espulso per i motivi indicati dall'art.5 della Legge 6 Agosto 1894: 4) sottoposto al bando a seguito di condanne penali a norma degli art.159 e seguenti codice penale.

Il permesso di soggiorno dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Art. 7.

(Statuto Libro II Rubrica LXXIII e Libro V Rubrica XL - Legge 12 Settembre 1906 art.6 - Legge 7 Marzo 1914 art.3).

Resti ben noto ad ogni forense che la residenza, anche secolare e autorizzata, su questo territorio non da diritto alla cittadinanza Sammarinese. Questa può solo essere concessa in via di grazia, e con rescritto da emanarsi caso per caso, dal Consiglio Grande e Generale. Il rescritto sarà soggetto a registrazione col fisso di lire mille.

Art. 8.

In tutti gli alberghi ed altri luoghi in cui si da alloggio per mercede deve restare affisso, in modo visibile, un cartellino ricordante ai forensi l'obbligo della denuncia e del permesso di soggiorno.

Il cartellino verrà distribuito a cura dello Ispettorato Politico.

Art. 9.

(Statuto Libro III, Rubrica XLIII - Legge 6 Agosto 1894 art.1 N.3 e 5 - Decreto Reggenziale 2 Giugno 1921 art. 5 e 6 - Codice Penale art.549 N.8, 162, 163 e 164).

I contravventori in qualsiasi modo al presente regolamento sono puniti con la multa estensibile da L.30 a L.1000.

Contro l'estero contravventore può inoltre essere pronunciato dalla Autorità giudiziaria il bando dalla Repubblica. Il forense bandito non può rientrare se non con speciale autorizzazione del Consiglio dei XII. In caso contrario si applicheranno gli articoli 162, 163, 164 Codice Penale.

Art. 10.

(Legge 27 Marzo 1905 sullo Stato Civile art.29 e 32).

L'Ufficiale di Stato Civile e di Anagrafe è richiamato alla esatta osservanza dell'art.29 della Legge 27 Marzo 1905.

Le autorità, i funzionari e gli impiegati governativi, non esclusi i pubblici notai, devono nel compiere atti del loro ufficio, assicurarsi che gli stranieri siano in regola colla denuncia prescritta dal presente regolamento.

Art. 11.

Entro il 30 Novembre 1927 tutti i forensi oggi residenti su questo territorio - rimossa ogni e qualsiasi eccezione - devono fare la prescritta denuncia allo Ispettorato Politico ed ottenere il permesso di soggiorno nei casi in cui dal regolamento è richiesto. Ai trasgressori si applicheranno le penalità di cui allo art.9. I permessi e le autorizzazioni comunque date e rilasciate prima della entrata in vigore si intendono annullati e ritirati col 1° Dicembre 1927.

Dato dalla Nostra Residenza, il 4 Agosto 1927.

I CAPITANI REGGENTI

Gino Gozi - Marino Morri

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi